SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1967

(100ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme generali sull'azione amministrativa » **(1424)** (*D'iniziativa del deputato Lucifredi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE, *relatore* *Pag* 1200, 1202, 1204, 1205
BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* 1204, 1205
BISORI 1204
GIANQUINTO 1202, 1204, 1205
NENNI Giuliana 1205
PREZIOSI 1204

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » **(2055)** **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 1194, 1200
AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1197, 1199
BISORI 1198
FABIANI 1194, 1195, 1196, 1199
GIANQUINTO 1197, 1199
NENNI Giuliana 1195
ZAMPIERI, *relatore* 1195, 1196, 1197, 1198, 1200

« Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » **(2226)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1192, 1193
AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1193
AIMONI 1193
BATTAGLIA 1193
GIANQUINTO 1193
LEPORE, *relatore* 1192
PREZIOSI 1193

« Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento » **(2237)** (*D'iniziativa dei senatori Ajroldi ed altri*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 1205, 1210
AJROLDI 1207, 1208, 1209, 1210
BARTOLOMEI, *relatore* . . 1206, 1208, 1209, 1210
BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* 1208
BISORI 1209, 1210
GIANQUINTO 1208, 1209, 1210
NENNI Giuliana 1208
PALUMBO 1209
PIOVANO 1207, 1208, 1209, 1210

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Lepore, Nenni Giuliana, Palumbo, Preziosi, Schiavone, Secchia, Tupini, Zagami e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Petrone è sostituito dal senatore Piovano.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.

P R E Z I O S I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2226) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 marzo 1956, numero 288, sullo stato giurdico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L E P O R E , *relatore.* In una precedente seduta ho dichiarato che mi sarei astenuto dal riferire su provvedimenti trasmessi dalla Camera dei deputati per l'atteggiamento che l'altro ramo del Parlamento ha assunto nei confronti del Senato: mentre noi, infatti, discutiamo rapidamente e con la massima benevolenza i provvedimenti che la Camera ci trasmette, quest'ultima spesso non tiene conto di espressioni di volontà unanimi del Senato.

Pur riconfermando questa mia personale posizione (in omaggio alla quale dovrei oggi astenermi dal riferire sul disegno di legge in discussione), poichè il Senato non può, per una questione di questo genere, danneggiare determinate persone che hanno dei diritti acquisiti, riferirò, comunque, sul provvedimento.

Il disegno di legge in discussione è stato presentato dal Governo in data 25 marzo 1967 e tende, per evidenti ragioni di giustizia e di equità, ad estendere anche agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessino o abbiano cessato dal servizio permanente per età, ovvero per ferite, lesioni od infermità e siano, o siano stati, collocati nella riserva o in congedo assoluto, il beneficio della rideterminazione del trattamento di quiescenza, previsto dalla legge 25 marzo 1956, n. 417, di cui godono gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonchè gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza collocati in ausiliaria, in virtù del rinvio (alle disposizioni vigenti per gli ufficiali dell'Esercito nella stessa posizione di stato) previsto dall'articolo 49 della legge 20 marzo 1956, numero 288.

La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità questo provvedimento, che, come appare evidente, costituisce un atto di giustizia, facendo però rilevare le sfasature esistenti nell'ambito dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed auspicando che tali sfasature possano venire eliminate.

Anche io rivolgo l'invito agli onorevoli senatori di voler dare il loro voto favorevole a questo disegno di legge che regolarizza la situazione di determinate persone che si trovano in uno stato di sperequazione rispetto ad altre già da diverso tempo, augurandomi che l'inconveniente lamentato all'inizio del mio intervento non abbia a ripetersi. Spero, anzi, che i due rami del Parlamento, di comune accordo, possano approvare un disegno di legge che miri ad eliminare tutte le anomalie che gli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ancora presentano, a tutti i livelli.

Per quanto concerne questo disegno di legge, rendo noto agli onorevoli colleghi che la Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in discussione, comunica di non opporsi, per quanto di competenza, al suo ulteriore corso.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo raccomanda alla Commissione, come ha già detto il relatore, l'approvazione di questo disegno di legge per evidenti, palesi ragioni di giustizia. Ringrazia, inoltre, il senatore Lepore che, nonostante il suo risentimento, ha voluto ugualmente assolvere al proprio compito.

A I M O N I . Prendo la parola soltanto per dichiarare che sono favorevole alla approvazione di questo provvedimento e che mi associo alle considerazioni fatte dal senatore Lepore.

P R E Z I O S I . Anch'io mi associo a quanto detto dall'onorevole relatore.

B A T T A G L I A . Dichiaro che voterò senz'altro a favore di questo disegno di legge. Debbo, però, lamentare quello che ha lamentato poc'anzi il senatore Lepore, sia pure sotto un aspetto diverso: mentre il relatore, infatti, ha criticato l'atteggiamento che l'altro ramo del Parlamento talvolta assume nei confronti dei provvedimenti approvati dal Senato, io non posso fare a meno di muovere delle critiche nei confronti del Governo, il quale, quasi due anni or sono, si è impegnato in una determinata direzione, consacrata in speciali e specifici ordini del giorno, ma che fino a questo momento non ha mantenuto gli impegni assunti.

Vorrei cogliere l'occasione, pertanto, signor Presidente, per sollecitare il Governo affinchè quei determinati disegni di legge, per i quali avevamo avuto l'assenso del Governo stesso prima di varare la famosa legge di riforma delle vacanze obbligatorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possano finalmente essere approvati, prima della fine di questa legislatura.

G I A N Q U I N T O . Mi associo alle dichiarazioni del senatore Battaglia, che condivido completamente.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Mi impegno senz'altro a far presente all'onorevole Ministro quanto detto dagli onorevoli senatori e, se il Governo ha assunto determinati impegni, questi saranno mantenuti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per età ovvero per ferite, lesioni od infermità e sia o sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'articolo 42 della legge 29 marzo 1956, n. 288, ha diritto alla riliquidazione delle pensione sulla base dell'ultimo stipendio percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.

Analogo beneficio compete, al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata di permanenza nell'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti trovi o abbia trovato applicazione il secondo comma del citato articolo 42.

Durante il tempo computato ai fini della maggiorazione degli aumenti biennali dello stipendio prevista dal presente articolo, l'ufficiale è assoggettato alla ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro, a meno che non cessi o abbia cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, nel qual caso la ritenuta è del 2 per cento.

Per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia cessato dal servizio permanente, il pagamento della ritenuta di cui al comma precedente si effettua

all'atto della riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del 2 per cento a suo tempo operata.

(*È approvato*).

Art. 2.

Agli ufficiali per i quali le condizioni di cui all'articolo precedente si sono verificate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed ai loro aventi causa, la pensione è riliquidata con effetto dal 1° gennaio 1962 o dalla successiva data di compimento delle condizioni predette.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 15.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1967, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno anzidetto.

All'onere annuo di lire 3.000.000 per gli anni finanziari successivi, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello n. 1454 dell'anno 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2055)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Nella seduta del 21 giugno scorso, dopo la illustrazione del senatore Zampieri, si decise di rinviare il seguito della discussione, con l'intesa che, nel frattempo, sarebbe stata distribuita ai colleghi copia della relazione e degli emendamenti proposti dal relatore.

F A B I A N I . Sono d'accordo sul disegno di legge così come ci è stato presentato dal Governo. Ritengo, invece, che non possano essere accolte le osservazioni fatte nella relazione del senatore Zampieri ed, in particolare, non concordo con gli emendamenti da lui proposti perchè, accogliendoli, ho l'impressione che si creerebbe una situazione difficile per il personale delle amministrazioni comunali ed una situazione, in un certo senso, anche pericolosa, per l'attività che svolgono gli ufficiali sanitari ed i veterinari condotti, in quanto gli emendamenti dell'onorevole relatore tendono a lasciare a questi dipendenti comunali un certo margine di libertà che potrebbe consentire loro di svolgere fuori dell'orario di lavoro funzioni che, viceversa, potrebbero e dovrebbero essere svolte durante l'orario di lavoro.

Infatti, questi emendamenti potrebbero costituire un incoraggiamento per queste persone a non trovare mai tempo per svolgere tali funzioni durante l'orario di ufficio, riservandosi di svolgerle al di fuori di tale orario ed aggiungendo, quindi, allo stipendio che percepiscono anche gli altri compensi, che modificherebbero sostanzialmente il loro trattamento economico.

In questo modo, inoltre, si verrebbe a creare, a mio avviso, anche una situazione di disagio con il restante personale tecnico che collabora con l'ufficiale sanitario e con il veterinario condotto, il quale verrebbe a perdere quel 25 per cento che, in base alla vecchia legge ed in base anche al testo presentato dal Governo, è riservato a loro favore. Nell'emendamento presentato dal senatore Zampieri, infatti, si propone che per alcune funzioni svolte dopo l'orario di lavoro tutta la tangente posta a carico del privato vada a favore dell'ufficiale sanitario e del ve-

terinario. Anche il Comune verrebbe a perdere il 25 per cento che la legge attualmente in vigore prevede debba andare in suo favore, partendo dal presupposto che l'amministrazione comunale sostiene determinate spese in quanto gli atti vengono compiuti nell'ambito di tale amministrazione. Ora, l'ufficiale sanitario si serve dell'amministrazione comunale per ricevere l'incarico di determinati servizi per conto dei privati, li svolge servendosi di tutto l'apparato tecnico della suddetta amministrazione e non vedo quindi il motivo per il quale il Comune dovrebbe rinunciare a questo 25 per cento, che non costituisce altro che il rimborso delle spese da esso sostenute per tutta questa organizzazione.

È giusto altresì che venga conservato il 25 per cento che la legge in vigore prevede debba andare a favore del personale tecnico, perchè esso collabora con l'ufficiale sanitario e subisce un aggravio del proprio lavoro anche in conseguenza dei servizi che l'ufficiale sanitario svolge per conto di privati.

D'altra parte, a me risulta che gli ufficiali sanitari ed i veterinari condotti hanno insistito perchè si tolga il limite di compartecipazione a questi servizi che non può superare il 50 per cento dello stipendio; si contentano di questo e non chiedono altro, almeno in base a quello che mi è stato detto dalla maggior parte degli interessati che si sono rivolti a me. In altre parole, queste persone hanno dimostrato di essere soddisfatte del disegno di legge così come è stato presentato dal Governo; l'unica modifica che hanno chiesto riguarda, come ho già detto, l'eliminazione del limite del 50 per cento dello stipendio; per il resto non hanno chiesto, nè che il personale tecnico, nè che il Comune rinuncino al rispettivo 25 per cento che loro spetta in base alla legge.

Per tutti questi motivi, pertanto, ritengo che sia giusto approvare il provvedimento nel testo che ci viene presentato, respingendo gli emendamenti proposti dal senatore Zampieri.

NENNI GIULIANA. Anch'io sono del parere di approvare il provvedimento così come ci è stato presentato.

A mio avviso, infatti, gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore svuotano di ogni significato il disegno di legge al nostro esame, per cui mi associo alle considerazioni del senatore Fabiani.

ZAMPIERI, *relatore*. Indubbiamente non posso che rimettermi alle decisioni della Commissione, la quale è sovrana nelle sue decisioni.

Desidero però confermare che è mia convinzione che non possa essere mantenuto il disegno di legge governativo così come è redatto. Desidero anche riaffermare un concetto da me già espresso, ma che è necessario chiarire: si tratta, cioè, sostanzialmente di un disegno di legge del quale si potrebbe anche fare a meno; basterebbe che il Ministro in un suo decreto articolasse e precisasse le singole voci.

Non possiamo ignorare, senatore Fabiani, che questo provvedimento ha suscitato una grande agitazione fra i sanitari in questione e faccio presente che l'emendamento da me presentato mi è stato suggerito proprio dalle categorie interessate. Del resto, mi risulta che lo stesso Governo era sostanzialmente favorevole agli emendamenti, i quali secondo me, e potrei anche sbagliare, ottempererebbero alle disposizioni di legge vigenti. Sia ben chiaro che i compensi spettano al Comune, all'ufficiale sanitario, al veterinario condotto ed ai loro assistenti unicamente per le funzioni che sono tassativamente loro attribuite, non per il resto, per cui, quando nel decreto ministeriale vengano stabiliti limiti e precisazioni che esulino da queste specifiche funzioni, tale decreto a mio avviso è *praeter legem*.

Questo provvedimento aggiuntivo alle norme della legge vigente è stato presentato dal Governo per ottenere finalmente la applicazione della legge stessa, perchè fino ad oggi in fatto il diritto è rimasto a favore dell'ufficiale sanitario, del veterinario e dei loro assistenti anche per la parte eccedente il 50 per cento dello stipendio.

FABIANI. Non è così.

ZAMPIERI, *relatore*. Mi risulta che in molti casi neppure il 25 per cento è en-

trato nelle casse del Comune; e ciò perchè nel 1934, per la più volte citata circolare della Direzione generale della sanità pubblica venne sospesa l'applicazione della legge in attesa del decreto ministeriale, decreto che e stato emanato soltanto pochi mesi or sono, e poi anche sospeso per sette od otto mesi nella sua pubblicazione, e che, dopo pubblicato non trovò applicazione, a seguito dell'agitazione del personale interessato.

Per tale motivo mi ero permesso di presentare gli emendamenti, in attesa di una riforma vera e propria che, a mio parere, è necessaria, non essendo più sopportabile il pagamento di diritti tanto agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai veterinari condotti, quanto ai segretari comunali. Perchè, infatti, si devono pagare dei così detti diritti per avere un certificato da produrre e che poi deve prodursi per imperio della legge? In Italia si giunge all'assurdo che chi si presenta all'ufficiale dello stato civile per richiedere le pubblicazioni del suo matrimonio deve presentare all'ufficio di stato civile copia integrale del proprio atto di nascita che già si trova negli atti dello stesso ufficio.

F A B I A N I . Su questo siamo pienamente d'accordo.

Z A M P I E R I , *relatore*. Per queste ragioni avevo cercato di contemperare l'una e l'altra esigenza.

Vorrei dire, inoltre, agli onorevoli colleghi, di non formarsi eccessive illusioni sul fatto che il 25 per cento riservato al Comune serva proprio per il miglioramento dei servizi igienici comunali perchè, in realtà, si tratta di somme molto modeste.

È stato detto trattarsi di una questione di princìpio. Ma, come ho affermato nella mia relazione, devo ripetere che la legge dice testualmente che il compenso è dovuto al Comune « per il rilascio dei certificati concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario (o al veterinario condotto) »; per cui non è dovuto alcun compenso quando gli accertamenti non siano espressamente demandati dalla legge ai predetti sanitari. Tutte le volte, ad esempio, che un privato chiama, *sponte*, il veterinario condotto ad esaminare un proprio animale ammalato e poi richiede il rilascio di un certificato per poter vendere o abbattere detto animale ed asportarne le carni per la vendita — funzione che può essere compiuta da qualsiasi veterinario — il Comune non ha diritto ad alcun compenso. Altrettanto dicasi per l'ufficiale sanitario: se questi è chiamato, per esempio, ad esaminare la salma di un trapassato e gli viene chiesta un'iniezione per la conservazione, trattandosi di cosa che può essere fatta da qualsiasi medico e che non rientra nelle funzioni specifiche dell'ufficiale sanitario, al Comune non spetta alcun compenso.

In altre parole, il compenso non può riguardare le prestazioni effettuate nell'esercizio della libera professione sanitaria, se non in quanto coincidano con quelle obbligatorie, sia per l'ufficiale sanitario e sia per il veterinario condotto, perchè così è stabilito dalla legge; e il disegno di legge in discussione non modifica affatto questa disposizione. Naturalmente i sanitari debbono compiere queste prestazioni fuori dell'orario di lavoro e non debbono trascurare l'adempimento dei propri doveri di ufficio.

D'altro lato, per quanto concerne soprattutto i veterinari condotti, c'è da rilevare che non esiste un orario di lavoro perchè essi debbono essere considerati a disposizione giorno e notte. Per gli ufficiali sanitari, poi, occorre distinguere i grossi centri dai piccoli centri; in questi ultimi l'ufficiale sanitario non è altro che il medico condotto, il quale mette a disposizione del Comune il proprio gabinetto scientifico senza riceverne alcun compenso.

Si tratta perciò di contemperare le varie esigenze per rientrare nell'alveo della legge.

Perciò io sarei del parere di accogliere in massima i miei emendamenti, oppure di abbandonare il disegno di legge, lasciando al Governo il compito di mettere a punto la questione. Come ho già detto, infatti, questo provvedimento venne presentato perchè il decreto ministeriale è in parte erroneo; non ci si doveva limitare a ripetere alcune vecchie norme con semplici aggiornamenti di

aliquota non rispondenti alla attuale situazione. Il Ministro potrebbe stabilire nel suo decreto le voci per le quali ritiene di dover determinare i compensi e così, ritengo, dovrebbe risolversi la questione. Ritengo anche che in tal modo potrebbero essere messe a tacere tutte le controversie sorte fra il personale interessato ed il competente Ministero e si potrebbe rientrare finalmente nell'alveo della legge, con soddisfazione di tutti. Non si può, per esempio, nel decreto ministeriale stabilire un diritto per una inezione fatta per la conservazione di una salma; non può essere inclusa una voce di questo o di altro genere soltanto perchè il privato, avendo fiducia nell'ufficiale sanitario e nei suoi assistenti, ricorre ad essi.

G I A N Q U I N T O . Il privato sceglie quel medico non in quanto professionista privato, ma in quanto ufficiale sanitario del Comune.

Z A M P I E R I , *relatore*. Posso anche essere d'accordo con il senatore Gianquinto, ma non « chiudiamoci la vista dietro un dito ». Fatta la legge, dice il vecchio adagio, trovato l'inganno. Tutte le operazioni per un sanitario che non fosse onesto, potrebbero eseguirsi fuori dell'orario di ufficio nonostante qualsiasi disposizione di legge. D'altra parte, non è che con questa disposizione verrebbero lesi i diritti dei cosiddetti assistenti; infatti, nell'eseguire determinate operazioni, sia l'ufficiale sanitario che il veterinario condotto si servono dei propri coadiuvanti anche fuori dell'orario di lavoro. Prospetto un esempio pratico: Tizio ha la casa infestate dalle zanzare e, desiderando eliminare l'inconveniente chiede una disinfezione radicale e duratura rivolgendosi al Comune e, quindi, all'ufficiale sanitario; questi non va di persona a compiere la disinfezione, ma manda il proprio assistente e, pertanto, ogni diritto viene ripartito tra l'ufficiale sanitario ed i suoi collaboratori.

Ciò detto, onorevole Sottosegretario, null'altro ho da aggiungere: decidano il Governo e la Commissione.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le osservazioni svolte dal senatore Zampieri sono degne di considerazione ma, a mio avviso, costituiscono uno sviluppo ulteriore di quelle che potranno essere le future disposizioni legislative regolanti la materia

Allo stato degli atti, pertanto, il Ministero dell'interno è nettamente contrario agli emendamenti proposti; l'unica modifica accettabile riguarda un emendamento al secondo comma dell'articolo 2 in merito alla quale, in una riunione del 14 febbraio 1967, è stato raggiunto un accordo tra il Governo e le categorie interessate.

Il testo dell'articolo 2, secondo comma, risulterebbe così modificato: « I compensi dovuti per le visite degli animali abbattuti nei locali privati di macellazione e nei macelli a carattere industriale, eseguite durante l'orario stabilito dall'autorità comunale, sono riscossi dai Comuni e ripartiti con le modalità di cui al primo comma ».

Le ragioni per le quali il Ministero dell'interno è contrario al primo e al secondo comma dell'emendamento proposto dall'onorevole relatore sono le seguenti: il primo comma riproduce esattamente le richieste dell'Associazione nazionale ufficiali sanitari d'Italia intese ad escludere completamente il Comune dalla ripartizione dei proventi per certificazioni più frequenti e, quindi, più remunerative. In ordine a tali proposte, ripeto, il Ministero esprime parere nettamente contrario, anche per le considerazioni svolte da alcuni onorevoli senatori; i Comuni, infatti, prestano ai sanitari le proprie attrezzature e sarebbe ingiusto che ad essi non fosse destinato alcun introito.

Con il secondo comma dell'emendamento proposto, la categoria sviluppa ulteriormente la tenace azione iniziata subito dopo la conclusione dell'accordo raggiunto dall'apposita Commissione incaricata di studiare, nel gennaio del 1966, il problema del quale si parla, e della quale facevano parte rappresentanti delle categorie interessate. La norma proposta è intesa a svuotare sempre più di significato la limitazione prevista dal secondo comma dell'articolo 43 del testo unico delle leggi sanitarie in base al

quale la quota spettante all'ufficiale sanitario non può eccedere, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi.

Al punto in cui si è pervenuti in materia, il problema non consiste nel giudicare se è opportuno mantenere l'esclusione di determinate prestazioni ai fini del computo del limite del 50 per cento; infatti, una tale valutazione — in mancanza di un serio, logico criterio direttivo — è impossibile

Si tratta invece di stabilire se gli ufficiali sanitari debbano considerarsi pubblici dipendenti i quali, secondo la schematica del relativo rapporto, percepiscono uno stipendio in quanto prestano all'Ente la loro ttività lavorativa, o piuttosto dei pubblici dipendenti *sui generis* i quali hanno titolo allo stipendio ed agli altri benefici propri del rapporto di lavoro esclusivamente per il fatto d'aver conseguito una nomina, con la conseguenza che ogni e qualsiasi prestazione resa (in contrasto con ogni consolidato princìpio in materia) viene considerata e qualificata libera attività professionale e deve quindi essere distintamente e congruamente retribuita.

Nel primo caso l'esclusione ha un serio fondamento; nel secondo è conseguenziale

Premesso quanto innanzi, il Ministero dell'interno, poichè ritiene che gli ufficiali sanitari siano da considerare tuttora pubblici dipendenti, esprime parere contrario all'ulteriore corso dell'emendamento proposto dal relatore.

Circa l'emendamento al secondo comma dell'articolo 2, invece, il Governo ribadisce che è pronto ad accoglierlo, in quanto esso è stato concordato in sede di Ministero

Z A M P I E R I , *relatore.* Per la verità, a me risulta che tale emendamento non è stato concordato Le organizzazioni interessate, infatti, si sono espresse in senso diverso da quello indicato dall'onorevole Sottosegretario.

Vi è inoltre da considerare che, a mio avviso, la competenza per il presente disegno di legge dovrebbe essere, in via primaria, del Ministero dell'interno e non di quello della sanità come invece si vorrebbe e su questo fatto, nella mia relazione ho avanzato qualche riserva.

Infine, vorrei segnalare che le osservazioni testè lette dall'onorevole Sottosegretario dimostrerebbero che i competenti uffici del Ministero dell'interno non hanno letto la mia relazione sul provvedimento, ma si sono limitati ad esaminare soltanto gli emendamenti da me proposti.

Nella mia relazione, infatti, oltre ad illustrare la portata degli emendamenti stessi li avevo anche ampiamente motivati e giustificati.

Come ho già avuto occasione di dire, è abusivo sconfinare dal disposto tassativo della legge costituita dal testo unico delle leggi sanitarie del 1934, e la stessa relazione ministeriale che accompagna il provvedimento sostiene la necessità delle modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico proprio per applicare disposizioni che, fino ad oggi, non sono state applicate.

Su questo siamo perfettamente d'accordo, ma, onorevole Sottosegretario, la legge va applicata e rispettata per intero e perciò non posso dar torto alle categorie interessate quando sostengono certe tesi che, a mio parere, rispondono a giustizia e a legittimità

B I S O R I . Mi riesce penoso rilevare l'esistenza di un contrasto fra le tesi sostenute dal sottosegretario Amadei, che rappresenta il Governo, ed il nostro relatore, senatore Zampieri, che tanto si è appassionato a questa materia e tanto l'ha approfondita.

Mi preoccupa, soprattutto, il sentire dal relatore che le osservazioni — molto limpide e convincenti — che l'onorevole Sottosegretario ci ha letto non tengono però presenti e non confutano le motivazioni che il senatore Zampieri ha svolte nella sua relazione.

Di fronte al contrasto che rileviamo ed alla lacuna che il senatore Zampieri ha lamentato, io pregherei l'onorevole Sottosegretario di consentire ad un breve rinvio che permetta al Ministero di approfondire ulteriormente lo studio della relazione Zampieri, e che, al tempo stesso, permetta che si tenti di trovare un punto d'incontro fra le posizioni ora contrapposte

Noto, a questo proposito, che attualmente alle contrastanti tesi del Governo e del relatore fanno riscontro le tesi, pure contrastanti, dei Comuni da un lato, degli ufficiali sanitari e dei veterinari dall'altro lato. E sarebbe augurabile che anche questo contrasto fra enti pubblici e loro dipendenti fosse appianato. Ricordo a questo riguardo che il ministro Bertinelli, qui presente, quando abbiamo trattato contrasti riguardanti i dipendenti dello Stato ci ha spesso tranquillizzati informandoci che erano in corso contatti fra il Governo e le associazioni di categoria per tentare di addivenire ad un accordo Come in quei casi, così auguro che, anche in quello di cui oggi ci occupiamo, si possa giungere, con buona volontà e con soddisfazione di tutte le parti, ad una bonaria intesa: il che costituirebbe senza dubbio un vantaggio, dal punto di vista sociale, ai fini della buona armonia che deve esistere tra datori di lavoro e dipendenti, anche nel campo del pubblico impiego.

G I A N Q U I N T O . Mi si consenta di richiamare l'attenzione del Governo su un particolare aspetto del disegno di legge; mi risulta che molti ufficiali sanitari sono seriamente preoccupati per i vuoti che si stanno determinando nei loro uffici.

I concorsi vanno deserti e sempre meno numerosi sono i giovani medici che decidono di intraprendere questa carriera che, all'inizio, offre ad un assistente la modestissima cifra di 130.000 lire al mese.

Il problema è grave e queste segnalazioni mi sono state fatte, con senso di responsabilità, dall'ufficiale sanitario del comune di Venezia, ma è chiaro che sono valide per tutta Italia.

A questa situazione, a mio avviso, non si rimedia, nè con le « escogitazioni » del senatore Zampieri nè, meno che mai, con le proposte del Governo: se vogliamo potenziare questi uffici, dei quali tutti riconosciamo l'utilità, dobbiamo affrontare il problema di una seria riforma sanitaria.

Mi dichiaro infine d'accordo con le osservazioni del senatore Fabiani; secondo me, tutte le volte che un ufficiale sanitario viene richiesto di una prestazione il Comune deve avere garantita una percentuale degli onorari. Ma il problema non è tanto questo, quanto quello di approvare una riforma tale che garantisca il potenziamento qualitativo e quantitativo degli uffici sanitari del nostro Paese.

Sarei grato se, in merito a questa particolare questione, il sottosegretario Amadei volesse darmi chiarimenti e delucidazioni alla ripresa della discussione.

F A B I A N I . Il presente disegno di legge interessa gli ufficiali sanitari ed i veterinari, però la stessa situazione si presenta anche per i direttori dei gabinetti di igiene e profilassi e per i direttori dei gabinetti medici.

Anche nei confronti di costoro, infatti, si applica il limite del 50 per cento degli stipendi, a proposito del quale sono sorte molte contestazioni.

Vi sono infatti talune Prefetture che sono rimaste rigide nell'applicazione della disposizione relativa alla percentuale ed altre che sono state più elastiche, così che nelle categorie interessate si sono determinati dissapori e malcontenti.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* La questione è sorta in seguito ad una circolare che venne inviata a tutte le Prefetture per richiamarle all'osservanza della legge: non bisognava superare il previsto limite del 50 per cento.

F A B I A N I . Invito comunque il Governo a voler considerare la questione da me sollevata tenendo conto, come ho detto, che non solo gli ufficiali sanitari ed i veterinari comunali sono interessati a questo provvedimento.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Per i direttori dei gabinetti medici e d'igiene e profilassi, comunque, il problema assume proporzioni minori.

F A B I A N I . Se nuove disposizioni vengono prese in questa materia per i Comuni, sarebbe augurabile che la stessa cosa si facesse anche per le Provincie.

Sarei grato al Sottosegretario se volesse chiarire quale è il pensiero del Governo in proposito alla ripresa della discussione dopo un breve rinvio al quale sono favorevole.

Z A M P I E R I , *relatore*. Sono anche io d'accordo sulla proposta di rinvio avanzata dal senatore Bisori.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, per approfondire ulteriormente lo studio del problema, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi: « Norme generali sull'azione amministrativa » (1424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore*. All'ordine del giorno è la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi: « Norme generali sull'azione amministrativa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge del quale sono io stesso relatore.

Onorevole Ministro, onorevoli senatori, cercherò nella mia esposizione di essere breve e sintetico, pur essendo la disciplina della materia di cui trattasi fitta di disposizioni.

Come introduzione, dirò che il presente disegno di legge ha destato una viva attesa non solo tra i cultori del diritto amministrativo, ma anche e soprattutto tra i cittadini.

Mi sono pervenute, infatti, lettere di singoli cittadini per sollecitare l'approvazione del provvedimento o, quanto meno, lo stralcio di alcune norme più urgenti.

Per dare un'idea generale delle norme in esame dirò che in questo disegno di legge trovano una collocazione sistematica vecchi istituti lungamente elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza che, tuttavia, vengono perfezionati attraverso una serie di nuove disposizioni.

Si tratta di un provvedimento non a carattere settoriale, ma generale, che vuole regolare il rapporto fra il cittadino e la pubblica Amministrazione che, pur munita di potere, è essa stessa soggetta alla legge.

In sostanza, il rapporto tra il cittadino e l'Amministrazione si è voluto inquadrare a somiglianza delle linee che regolano il rapporto processuale ed infatti vedremo che esiste un parallelismo tra il complesso delle norme che andremo ad esaminare ed il Codice di procedura civile.

Il nucleo centrale del disegno di legge è costituito dal titolo secondo, sul procedimento amministrativo, che è preceduto dal titolo primo il quale ha per oggetto i presupposti del rapporto tra il cittadino e l'Amministrazione come potere, cioè la competenza degli organi dell'Amministrazione.

Il titolo terzo si occupa dell'atto amministrativo, mentre il titolo quarto riguarda il riesame dell'atto amministrativo; molto interessante sarà esaminare, nel titolo secondo sul procedimento amministrativo, come alla domanda giudiziale corrisponda la istanza dell'Amministrazione la quale però, in quanto munita di potere, può anche d'ufficio dare inizio al procedimento. Nel titolo terzo, poi, alla sentenza corrisponde l'atto amministrativo e nel titolo quarto ai mezzi di impugnativa avverso la sentenza corrispondono i ricorsi avverso l'atto amministrativo e insieme il riesame di ufficio di esso.

Questa, nelle grandi linee, è la sostanza del provvedimento, che è opera di insigni professori universitari e che ha una origine alquanto remota.

Esso è nato nel 1944 allorchè, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, venne istituita una Commissione, presieduta dal professor Forti, con il compito di elaborare uno schema di legge sul procedimento amministrativo.

Oggi il titolo del provvedimento è: « Norme generali sulla azione amministrativa » e, per la verità, il termine « azione » appare un po' equivoco, per i diversi significati nell'uso

corrente di questa parola, ma su questo punto si potrà tornare a discutere.

Comunque, ritornando alla Commissione Forti, questa portò a termine il compito affidatole ma, in attesa che il Governo ne facesse oggetto di un provvedimento da presentare al Parlamento, il professor De Francesco, allora deputato, fece proprio il lavoro della Commissione Forti e lo presentò come disegno di legge alla Camera dei deputati.

Venuto lo stesso al Senato fu nominata una Commissione speciale, ma intervennero indugi, il tempo passò e quando fu restituito con modificazioni alla Camera sopraggiunse la fine della legislatura.

Nel corso della terza legislatura il provvedimento giunse di nuovo dalla Camera al Senato ma quando già il Parlamento stava per essere sciolto, e perciò non avemmo la possibilità di esaminarlo.

Dopo un così lungo travaglio, pertanto, tornerebbe a nostro onore dare definitiva approvazione a queste norme che tanto sono attese dalla collettività.

Accennato così alle grandi linee, si può dare un saggio sintetico, nei limiti consentiti dalla particolarità delle norme, del contenuto preciso di esse, salvo ogni più appropriata disamina in sede di discussione degli articoli.

La competenza di cui al primo titolo è distinta per materia, per grado e per territorio; quanto a quest'ultimo è osservato, nel silenzio della legge, il principio del decentramento.

Sono disciplinati i conflitti di competenza devoluti per la risoluzione, o all'organo superiore, ovvero all'organo di controllo.

Gli organi a cui è attribuita la competenza sono distinti, a seconda che si tratti di organi individuali o collegiali.

Nel primo caso è disciplinata l'ipotesi di necessità di sostituzione del titolare dell'ufficio; è altresì disciplinato il rapporto tra superiore e inferiore, la rimostranza al superiore da parte dell'inferiore, salvo l'obbligo di questi di sottostare all'ordine ricevuto, in caso di rinnovazione dell'ordine per iscritto.

È altresì disciplinata la delega per materie o per pratiche singole; è esclusa la avocazione alla competenza del superiore se sia prevista come esclusiva quella dell'inferiore; è ammessa la sostituzione all'inferiore, ove questi ometta di provvedere benchè richiamato.

Minuta è la disciplina del funzionamento degli organi collegiali. Sono norme di larga applicazione già nella prassi, sia circa il potere del Presidente e la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento, sia per quanto concerne il termine di convocazione, quello di comunicazione dell'ordine del giorno, le aggiunzioni eventuali all'ordine del giorno, la validità delle sedute e quella delle deliberazioni in ragione, nell'un caso, del numero delle presenze, nell'altro caso, della determinazione del numero dei voti necessari a costituire la maggioranza richiesta. È disciplinata la supplenza per le assenze dei membri effettivi, la spettanza del voto ai soli supplenti che partecipano alla seduta in sostituzione dei titolari assenti; la supplenza per categorie.

È richiesta la presenza del segretario per la redazione del verbale.

È previsto l'invito delle parti interessate a dare chiarimenti.

È prevista l'assegnazione di istruzioni e direttive agli organi collegiali.

Si chiude il titolo primo con la disciplina della astensione e della ricusazione nei casi indicati di interesse personale del funzionario nell'oggetto in trattazione. È questa disciplina che rispecchia quella dell'istituto della astensione e della ricusazione nel Codice di procedura civile.

Per quanto concerne il titolo secondo, come si è detto, esso è il nucleo centrale del disegno di legge ed ha per oggetto il procedimento amministrativo.

Esso può avere inizio ad istanza di parte, o anche di ufficio, dato che l'Amministrazione si presenta come munita di potere, e sempre nel presupposto di incidenza nella sfera giuridica del cittadino.

Precede la trattazione del procedimento a istanza di parte È quindi determinato il contenuto che la istanza deve avere, la forma, che è quella scritta, il modo di presen-

tazione, con osservanza del principio del decentramento, essendo ammessa la presentazione all'Ufficio periferico. Il modo sarà la consegna con diritto a ritirare la ricevuta, la notifica, ovvero la trasmissione con raccomandata a mezzo del servizio postale. Qui abbiamo norme che ricordano la citazione, sia quanto al contenuto dell'istanza, sia quanto ai mezzi di presentazione.

È disciplinata la rappresentanza, che non è obbligatoria come nella sfera processuale, ma è consentita, essendo ammessa la delega a trattare con l'Amministrazione, delega che è necessaria tuttavia quando le parti interessate siano molte, in misura superiore a dieci.

Interessante è la disciplina della istruttoria, sia quanto alla presentazione di documenti, consentita con una certa latitudine di tempo salvo il caso di termine di decadenza, sia quanto ad accertamenti da compiere per i quali è previsto — direi — il contraddittorio con la parte interessata, accertamenti devoluti a funzionari dell'Amministrazione ed, eccezionalmente, ad estranei, con la spesa a carico della parte se questa li abbia richiesti, salvo il caso che si tratti del riconoscimento di un suo diritto.

La parte stessa può essere invitata a fornire i chiarimenti del caso, con l'obbligo, sia agli effetti di tali dichiarazioni, sia agli effetti della istruttoria mediante accertamenti, della redazione del processo verbale.

I pareri di organi consultivi possono essere di obbligo e devono essere in tal caso richiesti, ma è ammessa la facoltà di chiederli quando non ne sia previsto l'obbligo.

Interessante è la disseminazione — vorrei dire — di termini per eccitare l'Amministrazione al sollecito adempimento dei suoi obblighi in ordine alle istanze pendenti.

È determinato il termine, decorso il quale, l'interessato è ammesso a chiedere notizie dello stato della pratica, ed anche un secondo termine in caso di mancata risposta. Comunque è assegnato il termine di 120 giorni a decorrere dalla data della istanza, decorso il quale la parte interessata è ammessa a notificare atto di diffida all'Amministrazione perchè provveda, con l'effetto che, decorsi altri 30 giorni senza provvedimento, l'istanza si ha per respinta.

G I A N Q U I N T O . Sono d'accordo su questo lavoro di collegamento tra norme di diritto processuale amministrativo — diciamo così — e norme di diritto processuale civile. Vi sono delle affinità che occorre tener presenti perchè possono rispondere anche ad una certa esigenza di unità di indirizzo scientifico; però vi sono nel disegno di legge in esame alcune anomalie, a mio avviso, come quella del silenzio-rifiuto, che colpiscono ed inficiano tutto il provvedimento.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Lo vedremo.

È prevista la decisione parziale ed è attribuita competenza a risolvere questioni pregiudiziali che si presentino, benchè rientranti nella competenza di altre autorità amministrative, ma soltanto ai fini del provvedimento adottato.

Si arriva così al titolo terzo che ha per oggetto l'atto amministrativo.

Di questo è prescritta come regola la forma scritta e ne è precisato il contenuto sotto l'aspetto formale (l'organo che provvede, il fatto, i motivi in diritto, il dispositivo, la data e la sottoscrizione).

È ribadito l'obbligo della motivazione, ma particolarmente nel caso di rigetto della istanza, quando sia previsto l'obbligo di provvedere e quando si venga a limitare la sfera delle libertà e dei diritti del cittadino.

È disciplinato il valore del silenzio dell'Amministrazione ed è determinato quando il comportamento dell'Amministrazione debba aversi equivalente ad una dichiarazione espressa di volontà.

L'atto amministrativo deve essere comunicato alle parti a cui direttamente si riferisce e ne sono determinate le forme, compresa quella, ove occorra, della notifica per pubblici proclami, ed è prevista la pubblicazione, agli effetti della conoscenza nei confronti di coloro che non siano persone alle quali l'atto direttamente si riferisca

È affermato il carattere di esecutorietà proprio degli atti amministrativi, anche agli effetti del potere di liquidare i crediti propri dell'Amministrazione, applicando le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette

A questo punto, in preparazione del titolo successivo circa il riesame dell'atto amministrativo, si inseriscono delle norme di diritto sostanziale, aventi per oggetto la contrapposizione della nullità alla annullabilità dell'atto amministrativo, distintamente dalla revocabilità per vizio di merito.

I concetti di annullabilità e di revocabilità, infatti, sono il presupposto delle norme del susseguente titolo quarto, che presenta gli istituti vari, attinenti ai mezzi di impugnativa da un lato, si intende nell'ambito dell'Amministrazione (non quelli giurisdizionali), e dall'altro la facoltà dell'Amministrazione, in quanto potere, di ritornare sui propri provvedimenti, in via di annullamento, se si tratta di annullabilità, di revoca se si tratta di vizi di merito, di abrogazione per situazione mutata nel tempo, e di riforma.

Notevole è il termine di due anni come limite decorso il quale non si può più procedere, ne ad annullamento, né a revoca. Notevole è anche l'esercizio dell'annullamento, della revoca, della riforma, dell'abrogazione da parte dell'organo superiore soltanto nei casi previsti dalla legge.

Ma se si tratta di illegittimità e quindi di annullamento, al Presidente della Repubblica, al vertice cioè della gerarchia, si riconosce il potere di annullamento senza limiti di tempo.

Ma sia che si tratti di annullamento, sia di revoca, sia di riforma dell'atto amministrativo, è condizione imprescindibile una ragione di pubblico interesse da soddisfare.

In ragione degli effetti nel tempo, l'annullamento e la revoca operano retroattivamente dalla data di emanazione dell'atto annullato: diversamente per la abrogazione e la riforma.

È regolato il diritto a indennità per effetto di dichiarazione di revoca o riforma dell'atto amministrativo.

È prevista la sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo durante il corso del riesame di ufficio dello stesso.

Ai mezzi di riesame di ufficio, annullamento, revoca, abrogazione, riforma, fanno riscontro mezzi per così dire di emendazione che qui basta enunciare nominativamente: sono la convalida, la sanatoria, la conversione, la prima eliminando il vizio da cui l'atto era affetto, la seconda corredandolo dell'autorizzazione mancante, la terza in applicazione dei princìpi di diritto sulla conversione del negozio giuridico.

Infine, sia che si tratti di eliminare, sia di emendare, l'atto amministrativo, è prescritto l'obbligo della precisa menzione dell'atto precedente su cui il nuovo viene ad operare.

L'ultima parte del disegno di legge raccoglie le norme circa i mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo da parte dell'interessato, da far valere nell'ambito dell'amministrazione stessa e da non confondere con la impugnativa in sede giurisdizionale che, come è noto, presuppone l'esaurimento di quella.

Dopo aver dettato norme generali per ogni singola forma di ricorso amministrativo, cioè come contenuto del ricorso, come presentazione, come istruttoria, come assegnazione di un termine per la decisione e correlativa diffida e conseguente rigetto implicito in caso di silenzio dell'amministrazione, si fa distinzione tra opposizione, subordinata alla esplicita ammissione di essa nella legge particolare, ricorso gerarchico, ricorso gerarchico improprio, previsto dalla legge particolare all'infuori di un rapporto gerarchico, ricorso straordinario e semplice denunzia.

Da notare la esclusione del ricorso gerarchico quando l'atto amministrativo, benchè emesso da organo inferiore, sia qualificato per dichiarazione di legge provvedimento definitivo, ovvero quando la materia è attribuita ad un determinato organo in modo da derogare al rapporto di gerarchia.

Da ultimo si incontra il ricorso straordinario, la cui disciplina, nelle grandi linee, è ripresa da quella data attualmente nella legge sul Consiglio di Stato. Rimane quindi il ricorso straordinario, per così dire, in alternativa con il ricorso giurisdizionale innanzi al Consiglio di Stato, con prevalenza di questo.

Il termine è ridotto rispetto a quello previsto dalla legge vigente ed è determinato quello in cui il Ministero competente deve trasmettere la sua relazione al Consiglio di Stato per il prescritto parere. È assegnato

un termine per la comunicazione della decisione, decorso il quale il ricorrente è ammesso a ripiegare, per così dire, sulla via del ricorso giurisdizionale: è come reintegrato in termine per detto ricorso.

Il decreto del Presidente della Repubblica è a sua volta soggetto a impugnativa innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per determinati motivi; ad esempio, competenza del Ministero proponente, procedimento e forma del decreto.

Infine, il decreto di accoglimento è soggetto a ricorso giurisdizionale a istanza delle parti controinteressate.

Solo pochi articoli, ad avviso del relatore, potrebbero formare oggetto di riesame poichè — per il resto — il disegno di legge non fa che rispecchiare una lunga rielaborazione della materia ad opera della dottrina e della giurisprudenza, con un raffinamento rispetto al testo offerto all'esame del Parlamento nelle passate legislature.

Di un riesame, tuttavia, è meritevole l'articolo 71, la cui disposizione, nella prima applicazione, potrebbe dar luogo a inconvenienti, a giudicare dalla mia esperienza professionale.

Nella legislazione vigente invero solo il testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sulla istruzione elementare, stabilisce che il ricorso gerarchico diretto al Ministro tuttavia debba essere presentato tramite il Provveditore agli studi, altrimenti è dichiarato inammissibile.

Questa norma, di eccezione nella legislazione vigente, diventa regola nel testo dell'articolo 71 del disegno di legge Lucifredi, dal che potrebbero derivare inconvenienti, per la facile previsione di ricorsi ancora presentati direttamente al Ministero competente sotto la nuova legge, e perciò soggetti a essere dichiarati inammissibili.

Occorre, in previsione di ciò, studiare un emendamento, che concilii i due criteri.

Volendo ora concludere, il mio invito come relatore è di far sì da corrispondere alla viva attesa del perfezionamento di questo disegno di legge, da considerare un nuovo codice, perchè in definitiva si tratta di un vero e proprio codice.

P R E Z I O S I . Così come stanno le cose, si pretende che ogni cittadino sia un perfetto giurista.

P R E S I D E N T E , *relatore*. È necessario assicurare la difesa del cittadino. Credo che tutti i Gruppi politici siano d'accordo su questo punto. Si tratterà, pertanto, di lavorare con molta buona volontà, ma sono convinto che arriveremo a condurre in porto questo provvedimento prima della fine di questa legislatura.

G I A N Q U I N T O . È nostro impegno contribuire a migliorare il provvedimento.

Vorrei pregare, perciò, l'onorevole Presidente di fare in modo che la sua relazione venga posto in bozze e distribuita, insieme ai precedenti del progetto del professor De Francesco.

B I S O R I . Si tratta di un progetto ricalcato su quello della Commissione Forti formata nel 1944.

G I A N Q U I N T O . Ad ogni modo, noi riteniamo opportuno avere a disposizione tutto questo materiale.

P R E Z I O S I . Mi associo alla richiesta del senatore Gianquinto.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Questa richiesta è accolta subordinatamente alla esistenza di tale materiale.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il discorso che dovrei fare dovrebbe essere piuttosto lungo; lo riduco, tuttavia, a poche parole.

La legislazione amministrativa attualmente vigente dà l'impressione di essere troppo pesante e difficile; essa, usando una parola forse eccessiva, « massacra » il cittadino comune, il quale è impossibilitato a svolgere l'azione amministrativa, che non è meno importante o meno frequente dell'azione civile e dell'azione penale ordinaria.

Da ciò è nata la necessità di una nuova legge. Il problema, come ha testè ricor-

dato l'onorevole Presidente, è stato affrontato dalla Commissione Forti, con un disegno di legge del professor De Francesco, con il primo disegno di legge dell'onorevole Lucifredi e in seno ad un Comitato ristretto. Vi è stata, infine, una decisione della Camera dei deputati. Ora, il testo che è stato approvato dalla I Commissione dell'altro ramo del Parlamento e che viene sottoposto al nostro esame presenta, a parere motivato del Governo, il difetto opposto della legislazione attualmente vigente perchè le norme in esso contenute questa volta « massacrano » il funzionario: si stabilisce, cioè, un adeguamento pedissequo e rigoroso alle norme procedurali, che sono le più severe dell'ordinaria procedura

G I A N Q U I N T O . Proprio questo costituisce l'aspetto positivo del provvedimento.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Di ciò discuteremo in seguito.

Questo disegno di legge stabilisce termini di decadenza e di annullamento, arrivando persino al punto di stabilire all'articolo 33, che il funzionario, cioè lo Stato, il titolare del diritto amministrativo, non può promuovere alcuna azione se non ne dà preavviso dieci giorni prima al cittadino interessato; di modo che, anche in caso di grave necessità, quando non vi è possibilità di dare preavviso, un atto amministrativo qualsiasi compiuto dall'ufficio competente, in mancanza appunto di detto preavviso, è nullo.

Preoccupato di questa situazione, ma ossequiente, d'altra parte, alla volontà del potere legislativo che deve prevalere di fronte ad un'eventuale contraria e diversa volontà del Governo, ho cercato, con l'aiuto del Presidente Schiavone, di trovare una soluzione intermedia che, lasciando ferme le direttive di carattere generale che hanno ispirato il progetto Lucifredi, non toccasse però alcuni princìpi ai quali, a mio avviso, non è possibile da parte del Governo rinunciare.

In merito ho avuto lunghe conversazioni e discussioni con il Presidente della corrispondente Commissione della Camera dei deputati, onorevole Ballardini. Dopo di che, grazie all'intervento del Presidente Schiavone, si è svolta una riunione in questa sede alla quale erano presenti, oltre al Presidente Schiavone e al sottoscritto, il Presidente Ballardini, alcuni professori competenti in questa materia ed alcuni tecnici ed abbiamo concordato un certo numero di emendamenti, che in seguito sottoporrò al giudizio della Commissione e che, a mio avviso, salvano l'una e l'altra tesi.

Ritengo, pertanto, che con un po' di buona volontà si possa raggiungere un accordo sul testo emendato e che, quindi, questo provvedimento possa essere approvato entro la presente legislatura; il che costituisce un'assoluta necessità dato che il procedimento amministrativo attualmente è regolato da norme che sono fuori della realtà.

G I A N Q U I N T O . Vorremmo avere, se possibile, con un certo anticipo gli emendamenti preannunciati.

N E N N I G I U L I A N A . Mi associo alla richiesta fatta dal senatore Gianquinto.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Mi impegno senz'altro a far pervenire ai membri della Commissione gli emendamenti in tempo utile.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ajroldi ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento » (2237)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ajroldi, Bartolomei, Bellisario, Bertola, Donati, Guar-

nieri, Maier, Moneti, Pace, Stirati, Trimarchi e Zannini: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

Il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, numero 1261, deve intendersi operante anche agli effetti del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi.

Comunico altresì che la discussione di questo disegno di legge, già all'ordine del giorno della Commissione in sede referente, può essere svolta in sede deliberante, perchè il Presidente del Senato ha accolto la nostra richiesta di nuova assegnazione.

La parola al relatore, senatore Bartolomei

B A R T O L O M E I , *relatore.* Onorevoli senatori, l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, recita: « Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodi di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza ».

L'inciso « a tutti gli effetti » sembrerebbe tale da eliminare ogni possibilità di equivoco; tuttavia, per evitare ogni e qualsiasi dubbio interpretativo, la 1ª Commissione approvò all'epoca della discussione del relativo disegno di legge un ordine del giorno, presentato dal senatore Nencioni, nel quale, per la parte che ci interessa, si precisava: « *b*) sia considerato come superato per anzianità, man mano che ne maturino i termini, il periodo di prova ».

Tale ordine del giorno conteneva inoltre l'invito al Governo a diramare le necessarie disposizioni per l'applicazione di tali norme in armonia con la volontà dei legislatore ed il Governo, difatti, emanò una apposita circolare, in data 21 febbraio 1966, (n. 31), nella quale si diceva, tra l'altro, « il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti di attività di servizio ... e come superato per anzianità, man mano che maturino i termini, il periodo di prova ».

Nonostante questi precedenti, la Corte dei conti ha assunto una posizione negativa ed ha rifiutato la registrazione dei decreti applicativi del disposto dell'articolo 4 della citata legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

La Corte dei conti, per la verità, non contesta il principio che il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare sia da considerarsi periodo di attività di servizio; sostiene però che la norma, nella sua formulazione, non travolge anche le specifiche disposizioni che impongono l'effettiva prestazione del servizio ai fini della conferma nei ruoli dell'Amministrazione statale.

Per confortare questa tesi la Corte dei conti richiama, soprattutto, il disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 1947 che prevede come, nel biennio di prova, l'interessato debba essere sottoposto a determinate ispezioni senza possibilità di esonero dalle prove richieste. Partendo da tali premesse, la Corte deduce che l'articolo 4 della legge n. 1261 deve essere inteso nel senso che il periodo trascorso in Parlamento non debba rappresentare un danno per il dipendente statale, ma che, d'altro canto, non possa esonerarlo da una prova dovuta: ne viene di conseguenza che la prova dovrebbe essere fatta alla fine del mandato parlamentare salvo la retrodatazione della conferma nel ruolo alla scadenza del biennio dalla nomina in prova, considerando appunto come servizio il periodo trascorso nell'espletamento del mandato parlamentare.

La Corte stessa pare pertanto riconoscere che intendimento del legislatore è stato quello di evitare ogni danno al dipendente statale investito dal mandato parlamentare.

La divergenza nasce nella considerazione del danno.

La retrodatazione — una volta fatta la prova — evita il danno di un ritardato pas-

saggio in ruolo ai fini della anzianità, non quelli conseguenti ad un congelamento della carriera. Certe occasioni, ordinarie e straordinarie, di progressione, si presentano solo in quanto uno sia passato in ruolo. Porre pertanto in ibernazione la carriera, durante il mandato, non sarebbe alcun male, se, contemporaneamente, in ibernazione potesse esser posto anche l'interessato. La vita di ognuno invece scorre ugualmente, anche se è chiamato a svolgere il mandato parlamentare, e d'altro canto l'esperienza parlamentare sembra non possa essere giudicata inferiore a quella che la legge normalmente prevede per il passaggio in ruolo.

A parte ogni altra considerazione, comunque, pare sufficiente al relatore, per dimostrare la volontà che ispirava il legislatore richiamare il dibattito svoltosi, allora, gli ordini del giorno all'epoca approvati, la lettera del senatore Bellisario ai Presidenti dei due rami del Parlamento in data 18 novembre 1965, redatta anche a nome di altri colleghi, la citata circolare ministeriale, dai quali risulta evidente il carattere interpretativo del presente disegno di legge.

A questo scopo è stato presentato l'articolo unico in esame il quale, tuttavia, non sembra al relatore formulato in modo tale, dati i precedenti, da eliminare ogni perplessità della Corte dei conti. Sarebbe pertanto opportuno integrare detto articolo, alla fine, con il seguente emendamento aggiuntivo: « nonchè ai fini della valutazione dei titoli di servizio ».

Inoltre, per chiarire maggiormente il carattere interpretativo della norma, il relatore propone di esaminare se non sia il caso di aggiungere anche il seguente comma: « Pertanto il parlamentare che abbia trascorso nel mandato il periodo di prova prescritto ai fini della conferma in ruolo è dispensato dalla prova stessa; parimenti il periodo trascorso in congedo del mandato parlamentare viene computato nei pubblici concorsi come servizio efficacemente prestato ».

P I O V A N O . Parlo anche a nome di altri colleghi che hanno seguito la questione, perchè direttamente interessati.

Questa questione fu impostata dai parlamentari dipendenti dello Stato. È noto che numerosi dipendenti statali si trovarono oggettivamente lesi in alcuni loro interessi. Fu data loro assicurazione che comunque la nuova legge avrebbe reso validi a tutti gli effetti i vantaggi dello sviluppo di carriera, che non si sarebbe a nessun effetto bloccata, e avvenne quello che ha detto il relatore: il Senato approvò quell'ordine del giorno, che fu puntualmente attuato dal Governo il quale diramò la circolare qui ricordata. Ma, all'applicazione di quella circolare, la Corte dei conti ha sollevato una eccezione che si conclude, in concreto, per alcune decine di parlamentari, in una negazione dell'assicurazione data loro in sede di discussione della legge, cioè che la loro carriera si sarebbe sviluppata normalmente anche durante il mandato parlamentare. Di fatto, questa carriera rimane bloccata. Se un parlamentare ha la disgrazia o la fortuna di restare parlamentare per tre legislature, secondo la Corte dei conti, pur superato questo periodo di prova, dovrebbe attendere per passare di grado di non fare più il parlamentare. Ciò significa che un parlamentare che si trova al grado x e dovrebbe arrivare al grado $x + y$, rimane al grado x finchè rimane parlamentare. Questo è un dato concreto che contrasta con la volontà espressa dal Parlamento.

Inoltre, altro tipo di danno è quello per cui non si possono computare gli anni di mandato ai fini dei concorsi; ad esempio, penso che il servizio prestato da un professore, come membro della Commissione pubblica istruzione, sia non inferiore come esperienza a quello di qualsiasi impiegato dello stesso grado.

Ecco perchè un gruppo notevole di colleghi mi ha pregato di venire qui a riferire le esperienze, abbastanza spiacevoli, a cui siamo andati incontro.

A J R O L D I . Come primo firmatario del disegno di legge, al di fuori di qualsiasi possibilità d'interesse, del resto legittimo, confermo non ho alcuna difficoltà ad accettare il primo comma dell'articolo unico. Pongo solo questo interrogativo: siccome la se-

conda parte proposta dal relatore, è una spiegazione, direi elementare, della situazione che si vuole giustamente risolvere, è opportuno inserirla nel testo di legge o è invece opportuno metterla come conclusione della relazione, aggiungendovi che esiste, nei confronti del parlamentare, una presunzione di maturità ed esperienza che supera di molto quella del periodo di prova? Mi rimetto, comunque, pienamente alla Commissione perchè decida. Volevo soltanto sollevare una questione di opportunità.

P I O V A N O . Sulla questione dell'opportunità abbiamo avuto un lungo dibattito e, collazionando i provvedimenti della Corte dei conti in alcuni casi concreti, si è visto che la Corte dei conti riproporrebbe le sue deduzioni nella stessa forma.

A J R O L D I . Allora lasciamo questa parte così come e stata proposta dal relatore, nella sua forma elementare esplicativa.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Vorrei, brevemente, sollevare due osservazioni procedurali, una formale ed una di merito.

Dal punto di vista procedurale, vorrei far notare che la legge è stata presentata il 19 maggio e, con insolita ed eccezionale velocità, arriva alla discussione in sede deliberante il 5 luglio, il che forse può apparire di cattivo gusto e provoca l'inconveniente che i Ministeri interessati, non so bene quali siano, non hanno dato ancora il loro parere.

G I A N Q U I N T O . I Ministeri non c'entrano, il disegno di legge interessa il Parlamento.

B A R T O L O M E I , *relatore.* Faccio notare, per esempio, che il disegno di legge d'iniziativa dei colleghi Fenoaltea e Giuliana Nenni, presentato il 15 giugno, è già all'esame della nostra Commissione.

N E N N I G I U L I A N A . Questo, poi, è un disegno di legge interpretativo.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Comunque, dal punto di vista formale, sono d'accordo con il senatore Ajroldi, e non metterei il secondo comma aggiuntivo, perchè sembra proprio una norma di legge spiegata al popolo e sembra si voglia indicare alla Corte dei conti, in modo esplicito, come debba essere interpretata.

Il problema dei concorsi, poi, è uno di quegli episodi di cui nessuno parla, ma che sussistono come motivo di frizione tra la Corte dei conti e l'ambiente parlamentare e di cui tutti siamo dolenti.

Per la questione di merito mi rimetto alla decisione sovrana della Commissione, facendo però rilevare che forse è di cattivo gusto dare al cittadino, nominato parlamentare, non solo il vantaggio di vedersi valutato come periodo di prova il periodo di attività parlamentare, il che è sicuramente giusto, perchè l'attività del parlamentare è molto più alta dell'attività di un funzionario e impiegato ancora in prova, ma di vedersi anche attribuiti tutti gli altri vantaggi relativi alla carriera, alla sua ricostruzione, e via di seguito.

Ad ogni modo, ripeto, sul merito della questione il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

G I A N Q U I N T O . Vorrei far rilevare all'onorevole Ministro che ci troviamo di fronte ad una situazione da definire con urgenza perchè siamo ormai prossimi alla scadenza della legislatura ed, evidentemente, la questione deve essere definita prima che questa legislatura finisca. I pochi colleghi che sono interessati a questo provvedimento potrebbero quindi trovarsi in una situazione che urta contro la volontà del Parlamento se questa legislatura finisse senza che fosse approvato un disegno di legge come quello in discussione, il quale non costituisce nuovi privilegi per i parlamentari, ma rende esplicito quello che implicitamente è contenuto nelle norme vigenti.

Non c'è da meravigliarsi, signor Ministro, per il fatto che il Parlamento voti una legge interpretativa di altra legge. Sappiamo per esperienza che ciò si può verificare, ed una

legge interpretativa viene presentata ed approvata quando gli organi chiamati ad applicare le norme non sono d'accordo circa la loro interpretazione. Ciò non vuol dire che la legge interpretativa presupponga l'ignoranza degli organi che sono chiamati ad applicare la legge stessa; ogni legge interpretativa, invece, costituisce un'autocritica che il Parlamento rivolge a se stesso perchè vuol dire che nel legiferare non è riuscito ad esprimere con chiarezza la propria volontà.

Di drammatico, quindi, non v'è nulla.

Per quanto concerne, poi, il parere del Governo ed il parere degli uffici, con tutto il rispetto che tali pareri meritano, devo però dire che, a mio avviso, trattandosi di una legge interpretativa di norme approvate dal Parlamento, non sia necessario chiedere il parere degli uffici; anzi direi che questi pareri non debbano essere chiesti in alcun modo.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Non condivido pienamente alcune considerazioni dell'onorevole Ministro. In particolare per quanto concerne l'opportunità di ascoltare i pareri dei Ministeri interessati, ritengo che tale opportunità non esista. Il disegno di legge propone infatti una norma interpretativa, non solo, ma la già citata circolare del Ministero del tesoro conferma la piena coincidenza tra la tesi del disegno di legge e il punto di vista dell'esecutivo sulla questione.

Per quanto riguarda le osservazioni di merito, personalmente potrei anche condividerle, ma mi pare che esse non siano qui giustificate, in quanto ora si tratta di vedere semplicemente quale sia stata la volontà del legislatore al momento in cui ha emanato il provvedimento di cui trattasi. Che sia stata buona o meno buona, è una questione diversa.

B I S O R I . Nel comma aggiuntivo proposto dal senatore Bartolomei si dice: « Pertanto il parlamentare che abbia trascorso nel mandato il periodo di prova prescritto ai fini della conferma in ruolo è dispensato dalla prova stessa; ».

Il termine « dispensato », a mio avviso, non è felice perchè introduce nel meccanismo della legge un elemento estraneo all'impostazione su cui poggia l'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che stabilisce: « Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio... ».

Per non creare discordanze e stridori proporrei di formulare l'ultima parte dell'articolo unico come segue: « Pertanto il decorrere del periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare determina la maturazione del periodo di prova ». Questa formula (mi pare) si collegherebbe all'impostazione del precitato articolo 4 e si uniformerebbe al concetto che lo ispira.

G I A N Q U I N T O . Sono d'accordo con il concetto, ma mi pare che la formulazione non sia corrispondente al concetto, forse è meglio dire che assorbe o comprende.

P A L U M B O . Fra tutte le soluzioni la preferibile, senza aggiunta di altre ipotesi, è che si aggiunga dopo la parola « operante », l'avverbio « positivamente ». Il testo potrebbe essere il seguente: « Il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante positivamente anche agli effetti... ».

La volontà del legislatore è stata quella di tenere equiparato a tutti gli effetti e come attività di servizio, il tempo trascorso in servizio parlamentare: va solo precisato che « a tutti gli effetti » vale anche agli effetti della maturazione, con esito positivo, del periodo di prova.

P I O V A N O . Dire « con esito positivo » è più preciso che « positivamente ».

Se mi si consente, proporrei: « operante agli effetti del superamento con esito positivo », questa mi pare una dizione più precisa.

A J R O L D I . Siamo sicuri che la Corte dei conti non creerà nuovi ostacoli?

P I O V A N O . Come avvocato degli interessati dico che non è possibile. Abbiamo già esaminato tutti gli aggiramenti possibili da parte della Corte dei conti. Ecco perchè eravamo scesi a quella formulazione così pedestramente interpretativa. Vorrei pregare il collega relatore di leggere le argomentazioni con cui il collega Limoni è stato praticamente bloccato nella carriera.

A J R O L D I . Mi preoccupa il fatto che il « superamento con esito positivo » possa venire interpretato come una casistica e non come un precetto del legislatore autenticamente fissato. Preferirei si dicesse « . . . deve intendersi operante in senso positivo anche agli effetti del superamento del periodo di prova, e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione ai futuri concorsi ». L'esito è sempre conseguenza di una valutazione e ho paura che in questo modo si metta la Corte dei conti in grado di esaminare se il superamento si è avuto, con esito positivo, o no.

G I A N Q U I N T O . È chiaro che la Corte dei conti procederà col « microscopio ».

A J R O L D I . Si può dire che « opererà con effetti positivi ai fini del superamento del periodo di prova ».

B I S O R I . Arrivati a questo punto, si potrebbe dire che nell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono aggiunte le seguenti parole: « I periodi trascorsi, eccetera ».

A J R O L D I . Io lascerei la forma dell'interpretazione autentica perchè, se non erro, il provvedimento opera con effetto retroattivo.

Se gli onorevoli colleghi me lo consentono, propongo questa formulazione: « Il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, ai fini del superamento . . . ».

P R E S I D E N T E . « anche ai fini », direi.

A J R O L D I . D'accordo: « anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bartolomei insiste sull'aggiunta da lui proposta?

B A R T O L O M E I , *relatore*. Non solo non insisto, ma sono io stesso a chiedere che venga eliminata.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, nel nuovo testo così formulato:

« Il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, numero 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi ».

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari